

**COMUNE DI OPPEANO**  
**SERVIZIO TRIBUTI**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008**

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

**SI INFORMA CHE**

il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2008 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2008;  
il Comune di Oppeano, relativamente all'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), ha stabilito per l'anno 2008:

- aliquota ordinaria del 6 per mille;
- aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille;
- aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2008 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;
- aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell'anno 2008;
- aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell'anno 2008 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;
- aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2008 nuove attività commerciali;
- aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;
- detrazione minima prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29=;
- detrazione di Euro 258,23= per l'abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile riconosciuta almeno al 60%, proprietari di una sola unità immobiliare.

**Si precisa che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato da apposita autocertificazione (e documentazione) attestante il possesso dei relativi requisiti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio Tributi del Comune entro il 16/12/2008;**

- Il versamento dell'I.C.I. ordinaria dovrà essere effettuato sul conto corrente postale  
**n. 88780598 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA OPPEANO - VR - ICI**  
che **sostituisce**, per l'anno 2008, il conto corrente postale n. 141374, così come comunicato con nota di Equitalia Nomos Spa di maggio 2008.
- Si rammenta che la **prima rata** dell'importo da versare **entro il 16 giugno 2008**, è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti nel 2007; mentre la **seconda rata** deve essere versata **dal 1° al 16 dicembre 2008**, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (è peraltro facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2008 in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2008).

**SI INFORMA ALTRESI' CHE**

**con Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 è stata stabilita l'ESENZIONE dal versamento dell'I.C.I. per l'abitazione principale. L'esenzione si applica già dalla prima rata 2008 e in scadenza il 16 giugno 2008. Essa non spetta per gli immobili classificati A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).**

**Poiché la società concessionaria Equitalia già da marzo 2008 aveva dato inizio all'invio dei bollettini di versamento, si invitano i contribuenti a controllare attentamente gli stessi e cestinarli se in possesso di sola abitazione principale o immobile alla stessa equiparato.**

I medesimi bollettini possono essere utilizzati esclusivamente dai contribuenti che NON hanno diritto all'esenzione e che, pertanto, sono tenuti al pagamento.

Per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si intendono anche quelle ad esse assimilate dal Comune con l'apposito Regolamento, e dunque:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile, consistenti in fabbricati catastalmente identificati nelle categorie C/6 e C/7, aventi contiguità funzionale con l'abitazione principale;
- f) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale. Per godere di tale agevolazione il contribuente proprietario dell'immobile dovrà presentare apposita autocertificazione, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, nella quale dovrà essere descritto l'immobile concesso in uso gratuito, indicando gli estremi del contratto di comodato (se stipulato) e specificando la decorrenza della concessione gratuita dell'immobile.
- g) l'unità immobiliare di proprietà di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per informazioni telefonare al n. 045/7139227.

OPPEANO, li 30 maggio 2008  
prot. n. 8470

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
rag. Adriano Freddo